



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Giuseppe Rini	Presidente
Dott. Giulio Corsini	Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 148/2023 P.U. (Liquidazione Controllata), promosso da

**LIPARDO Giuseppe** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato dall'avv. Mariano Guzzo (guzzo.mariano@pec.it)

Ricorrente

**Oggetto:** liquidazione controllata del sovraindebitato



Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 5 luglio 2023, con cui Lipardo Giuseppe ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni *ex artt. 268 e ss. CCII*; visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 6 luglio 2023;

richiamato il provvedimento del 7 luglio 2023 con cui il Giudice delegato - "*considerata la necessità che il ricorrente chiarisca se intende proporre un piano di liquidazione controllata "familiare" visto che dalla dichiarazione del 19.10.2002 (allegato n. 28 al ricorso introduttivo) risulta che coobbligata per il pagamento delle rate di mutuo è anche la ex coniuge [REDACTED] che la stessa dichiara "di voler mettere a disposizione della procedura di "Liquidazione controllata del patrimonio", promossa dal Sig. Giuseppe Lipardo, anche la sua quota di possesso al fine di garantire*

*una soddisfazione maggiore per tutto il ceto creditorio e potere di conseguenza accedere al beneficio dell'esdebitazione esclusivamente per la suddetta posizione debitoria vs BNL Spa" - ha assegnato a parte ricorrente termine fino al 14 luglio 2023 per fornire i suddetti chiarimenti, nonché per depositare il contratto di mutuo del 31.5.2005;*

*vista la memoria depositata il 12 luglio 2023 con la quale l'avv. Mariano Guzzo, nell'interesse del debitore, ha provveduto a depositare il contratto di mutuo del 31.5.2005 ed ha chiesto un termine di almeno 30 giorni al fine di integrare la proposta al fine di potere depositare un piano di liquidazione "familiare";*

*visto il provvedimento del Giudice delegato del 17 luglio 2023 con cui, alla luce dei chiarimenti resi da parte proponente e, segnatamente, dell'intenzione di depositare un piano di Liquidazione controllata familiare, è stato chiesto a quest'ultimo se intendesse o meno rinunciare alla prosecuzione della presente procedura al fine di predisporre un piano di Liquidazione familiare;*

*vista la memoria depositata il 27 novembre 2023 con la quale l'avv. Guzzo ha rappresentato che "in realtà i coniugi sono in separazione legale e non vivranno nella stessa casa e viene a mancare il requisito della "familiarità"; che, in ogni caso, la moglie ha intenzione di mettere a disposizione per i creditori del marito il 50% dell'immobile a lei cointestato; che bisogna qualificare la moglie come terzo obbligato" e ha chiesto "- in via principale, valutare la proposta, ritenere sussistenti i tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni, di fissare con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del signor Lipardo e la moglie come terzo obbligato";*

*richiamato il provvedimento del 4 gennaio 2024 con cui il Giudice delegato - "rilevato che il legale di parte ricorrente continua ad inquadrare la presente procedura come piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII, seppure appare evidente che si tratta di una procedura volta all'apertura della liquidazione controllata"; ritenuto, pertanto, non necessario che la coniuge separata metta a disposizione dei creditori il 50% dell'immobile a lei cointestato a meno che la stessa non voglia impegnarsi formalmente in tal senso" - è stato assegnato termine a parte ricorrente fino al 13 gennaio 2024 per specificare se la coniuge separata del proponente voglia mettere a disposizione della procedura, come terzo assuntore, la metà indivisa dell'immobile in*



comproprietà con il proponente, depositando, in caso affermativo, formale lettera di impegno;

vista la dichiarazione di impegno depositata il 26 febbraio 2024 con la quale [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] ex coniuge del proponente, ha dichiarato di volere mettere a disposizione della procedura, la quota pari alla metà indivisa della proprietà dell'immobile sito in Floridia (SR), [REDACTED]

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

rilevato che la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Alessandro Scimeca, reca una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 1, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269, CCII;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

considerato che il ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;



rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC che risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

**Dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di LIPARDO Giuseppe nato a [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;

**Nomina**

Liquidatore, il dott. Alessandro Scimeca con studio in Palermo, invitandolo:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle



relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

**Ordina**

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**Assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**Ordina**

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**Demanda**

al Giudice Delegato, sentito il Liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

**Dispone**

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

**Manda**

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al Liquidatore nominato.

Palermo, 1° marzo 2024

**Il Giudice est.**

*Floriana Lupo*

**Il Presidente**

*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Giuseppe Rini in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

